



data 22/08/2025
prot. n. 26323/25 - generale
rif. nota

Spett.li

Regione Emilia-Romagna, Area Valutazione Impatto
Ambientale e autorizzazioni

PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

e, p.c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per le autostrade e la vigilanza sui
contratti di concessione autostradale
Ufficio Ispettivo Territoriale di Bologna

PEC: uit.bologna@pec.mit.gov.it

Atlas Solar 13 Srl

PEC: atlassolar13@pec.it

PF/VOG

OGGETTO: *Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al "Progetto di un impianto fotovoltaico denominato "Fabbrico" di potenza pari a 16.806,24 kWp da realizzarsi nel comune di Fabbrico (RE), e delle relative opere di connessione da realizzarsi nei comuni di Fabbrico (RE), Rio Saliceto (RE) e Carpi (MO)"*

Richiedente: ATLAS SOLAR 13 S.R.L

Riferimenti autostradali: Autostrada del Brennero - A22

Tipologia di interferenze

- 1) realizzazione di impianto fotovoltaico su area di visibilità dall'autostrada;
- 2) posa di cavidotti con:
 - attraversamento del corpo principale dell'A22: progressiva chilometrica: 292+015 (sovrappasso n. 128)
 - percorrenza dei sedimi acquisiti in proprietà dalla Soc. concessionaria all'epoca della costruzione dell'autostrada per la deviazione di varie viabilità locali:
 - via delle Valli (odierna via Valle) per i tratti di adduzione al sovrappasso n. 128 da ovest e da est;
 - S.P. 46 (tratto nel comune di Fabbrico);
 - attraversamento delle fasce di rispetto autostradali delle carreggiate nord e sud alla progressiva chilometrica: 292+015.

SEGNALAZIONE NECESSITA' DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI

La presente fa riferimento alla nota prot. n. 0722245.U del 22/07/2025 (allegata) della Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni con la quale l'Amministrazione regionale:

- ha invitato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e questa Società concessionaria autostradale a partecipare al procedimento in oggetto;
- ha evidenziato che tutta la documentazione progettuale e le note procedurali sono visionabili nella banca dati delle Valutazioni Ambientali della Regione Emilia-Romagna

<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca>

(il progetto è reperibile inserendo "provincia"="Reggio nell'Emilia", "comune"="Fabbrico" e "stato della pratica"="Aperta")


- ha riepilogato l'iter procedimentale svolto precedentemente alla citata nota prot. 0722245.U;
- ha preso atto della nota prot. 22827 del 15/07/2025, trasmessa da questa Società all'ARPAE in qualità di autorità espropriante, all'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna in qualità di amministrazione competente per il Procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), nella quale si rileva la necessità di inserire tra i titoli ricompresi nel PAUR anche i seguenti:
 - l'autorizzazione di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativamente all'impianto principale, previsto su area di visibilità dall'autostrada;
 - l'autorizzazione di cui allo stesso art. 21, comma 1 relativamente ai tratti del cavidotto ricadenti sulle fasce di rispetto autostradali delle carreggiate nord e sud;
 - la concessione di cui all'art. 25 dello stesso decreto legislativo, relativamente a tutti gli usi previsti della proprietà autostradale;
- ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e a questa Società di indicare eventuali integrazioni necessarie per poter esprimere gli atti di propria competenza, inoltrando l'eventuale richiesta **entro il giorno 08/08/2025**.

* * *

1. Prima disamina degli elaborati di progetti con individuazione delle interferenze con la proprietà e con l'esercizio autostradale e degli aspetti di interesse

La documentazione messa a disposizione dallo Sportello Unico e presente sull'apposito sito è stata scaricata e visionata da funzionari della scrivente Società.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico e del cavidotto di connessione dello stesso impianto con la rete elettrica nazionale.



L'impianto è previsto nel Comune di Fabbrico (RE) a una distanza di 360 m dall'autostrada, in vista della stessa.

Per il cavidotto è stato individuato dal Proponente un tracciato (vedasi figura qui a sinistra) che:

- in un 1° tratto, ricadente nel territorio del comune di Fabbrico e prossimo all'impianto FV, percorre un tratto di viabilità ordinaria realizzato dalla scrivente Società all'epoca della costruzione dell'autostrada come deviazione

della viabilità ordinaria, il cui sedime è tuttora di proprietà della scrivente Società; trattasi delle particelle 21 e 41 del foglio 28 del comune di Fabbrico;


- in un 2° tratto attraverserebbe l'autostrada mediante "staffaggio del cavidotto al ponte esistente", qui intendendo come "ponte" il sovrappasso autostradale n. 128 (via Valle) in comune di Carpi.

La documentazione di progetto include un "*piano particellare di esproprio*" (codice elaborato FAB.ENG.REL.034.01), all'interno del quale è indicato il previsto asservimento delle seguenti proprietà autostradali del comune di Fabbrico:

- Foglio 24, particella 21;

- Foglio 24, particella 41.

ID	Comune	Fg.	P.la	DATI CATASTALI				AREE DA ASSOGGETTARE					INDIRIZZO	PEC	OPERA DI PROGETTO	TITOLARITA' DEL PROPONENTE	NOTE
				Cognome / Denominazione / Cod. Fiscale	Titolo / Quota / Sub	Qualità / Classe	VAmaz (€/mq)	Sup. da Asservimento / Esproprio Sser (mq)	A) Ssery* VAmaz (€)	B) Indennità di Asservimento, 2/3 di (A) (€)	C) Maggiorazione in caso di cessione volontaria (1/2 B) (€)	D) Maggiorazione in caso di coltivatore diretto (*3 B) (€)					
7	Fabbrico (RE)	24	21	SPA AUTOSTRADA DEL BRENNERO CON SEDE IN TRENTO	Proprietà 1/1	Semi Irr Arb - 2	-	965	-	-	-	-	Autostrada del Brennero S.p.A. - 38121 TRENTO - Via Berlino, N. 10	a22@pec.autobrennero.it	Cavidotto MT	NO	Asservimento
8			41	SPA AUTOSTRADA DEL BRENNERO CON SEDE IN TRENTO	Proprietà 1/1	Semin Irrig - 3	-	104	-	-	-	-	Autostrada del Brennero S.p.A. - 38121 TRENTO - Via Berlino, N. 10	a22@pec.autobrennero.it	Cavidotto MT	NO	Asservimento



Vi è inoltre un ulteriore elaborato, intitolato "*piano particellare delle opere di connessione alla rete*" (codice elaborato FAB.ENG.REL.028.00), che a pag. 3 prevede l'interessamento delle seguenti realtà del comune di Fabbrico, già individuate anche nell'elaborato FAB.ENG.REL.034.01 e di proprietà autostradale:

Comune	Foglio	Particella	Porzione	Qualità	Classe	Dati Anagrafici Ditta Proprietaria	COD. FISCALE	DIRITTI ED ONERI REALI	QUOTA	Tipologia intervento			
										Area di impianto	Cavidotto	Cabine di Consegna	Viabilità
FABBRICO (RE)	24	21	//	Seminativo Irriguo Arborato	2	SPA AUTOSTRADA DEL BRENNERO CON SEDE IN TRENTO		Proprietà			X		
	24	41	//	Seminativo Irriguo	3	SPA AUTOSTRADA DEL BRENNERO CON SEDE IN TRENTO		Proprietà			X		


ed anche della seguente del comune di Carpi, anch'essa di proprietà autostradale e costituente il corpo principale dell'autovia:

Comune	Foglio	Particella	Porzione	Qualità	Classe	Dati Anagrafici Ditta Proprietaria	COD. FISCALE	DIRITTI ED ONERI REALI	QUOTA	Tipologia intervento			
										Area di impianto	Cavidotto	Cabine di Consegna	Viabilità
	11	28	//	AUTOVIA SP		SOCIETA' PER AZIONI AUTOSTRADA DEL BRENNERO ,DENOMINAZIONE IN LINGUA TEDESCA BRENNER- AUTOBAHN A.G. con sede in TRENTO (TN)	00210880225	Proprietà	1/1		X		

Prevede inoltre l'assoggettamento alla posa del cavidotto anche per la seguente ulteriore realtà, che in base a quanto riportato sull'elaborato (il quale riprende il contenuto della mappa catastale) non appare come proprietà autostradale:

“Comune di Carpi, foglio 11, Via Argine Canale, catastalmente Strada vicinale delle Valli”.

Comune	Foglio	Particella	Porzione	Qualità	Classe	Dati Anagrafici Ditta Proprietaria	COD. FISCALE	DIRITTI ED ONERI REALI	QUOTA	Tipologia intervento				
										Area di impianto	Cavidotto	Cabine di Consegna	Viabilità	
CARPI	11	Via Argine Canale, , catastalmente Strada vicinale "Delle Valli"												



Relativamente alle particelle terreni 21 e 41 del foglio 24 del comune di Fabbrico la documentazione di progetto (elaborati FAB.ENG.REL.034.01 e FAB.ENG.REL.028.00) riporta semplicemente i dati catastali concernenti “qualità” e “classe”, senza prendere atto dell’uso reale degli immobili che dopo essere stati acquisiti dalla società concessionaria autostradale, sono stati utilizzati per realizzarvi una deviazione della pubblica viabilità locale che risulta essere attualmente gestita dalla Provincia di Reggio Emilia. La documentazione di progetto dunque non reca evidenza di tale destinazione reale degli immobili.

Relativamente alla Strada “vicinale” delle Valli si osserva che, diversamente dalla dizione riportata nella tabella dell’elaborato FAB.ENG.REL.028.00, il foglio catastale riporta semplicemente “Strada delle Valli”.

2. Opposizione rispetto al ricorso a procedure di pubblica utilità. Richiami normativi circa la diversa procedura che dovrà essere seguita. Necessità di rettifica dei documenti

La documentazione di progetto indica esplicitamente il previsto uso di varie proprietà autostradali:

- particelle 21 e 41 del foglio 24, comune catastale di Fabbrico;
- particella 28 del foglio 11, comune catastale di Carpi.

Il progetto, inoltre indica che è prevista la posa del cavidotto anche sulle rampe di adduzione al sovrappasso autostradale n. 128 (via Valle) da ambo i lati ovest ed est.

Si segnala che anche le rampe di adduzione al sovrappasso sono di proprietà autostradale, ancorché tale circostanza non emerga dalle mappe catastali. Al riguardo si trasmettono in allegato

alla presente gli atti mediante i quali le suddette rampe sono state acquisite alla proprietà autostradale ed il tipo di frazionamento di riferimento per tali atti.

Dunque anche nei tratti di prevista posa del cavidotto sulle rampe di adduzione al sovrappasso il progetto, pur non esplicitandolo, prevederebbe l'uso di proprietà autostradali, ulteriori rispetto a quelle esplicitamente individuate come tali negli appositi elaborati presentati dal Proponente.

La procedura attivata su istanza del Proponente prefigura la costituzione di titoli reali (servitù di elettrodotto interrato) imposti coattivamente.

Al riguardo si rappresenta fin d'ora che le procedure coattive non sono ammissibili a carico della proprietà autostradale, in quanto già acquisita per finalità di pubblica utilità. Per la posa del cavidotto nella proprietà autostradale il Proponente dovrà dunque attenersi alle procedure previste dal vigente Codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. Tale inammissibilità concerne tutte le proprietà autostradali, tanto il sedime principale dell'asse autostradale quanto i sedimi acquisiti per realizzarvi deviazioni della viabilità pubblica locale o le rampe del sovrappasso autostradale.

L'attraversamento dell'asse autostradale principale e gli usi delle ulteriori proprietà autostradali sono disciplinati dall'art. 25 del Codice della Strada che vieta, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, l'effettuazione di attraversamenti od uso della proprietà stradale e relative pertinenze con opere quali condutture, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo o con altri impianti ed opere.

Il Regolamento di attuazione del Codice (D.P.R. n. 495/1992) stabilisce che i rapporti tra ente proprietario e concessionario devono essere regolati da apposita convenzione.

Il rapporto fra la Società Concessionaria autostradale e il Proponente dei lavori dovrà pertanto essere formalizzato tramite la stipula di atto convenzionale.

Gli elaborati recanti menzione di asservimento o comunque di un assoggettamento non oneroso alla posa di elettrodotto devono essere rettificati esplicitando che: *per ciò che concerne la proprietà autostradale la procedura da seguirsi non sarà quella dell'asservimento o dell'assoggettamento non oneroso ma quella del convenzionamento ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii recante il codice della strada e del D.P.R. n. 495/1992.*

3. Note circa la completezza documentale. Integrazioni necessarie

La documentazione messa a disposizione dallo Sportello Unico per quanto di interesse di Autostrada del Brennero SpA, gestore dell'infrastruttura autostradale A22, non risulta essere completa rispetto alle esigenze correlate al rilascio dei titoli necessari ai sensi del codice della strada.

Si segnala innanzitutto che occorre che il Proponente rediga e metta a disposizione un insieme di documenti completo e coerente, contenente le indicazioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione d'uso di competenza della scrivente Società Concessionaria autostradale, con il necessario coinvolgimento di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti di concessione autostradale - Ufficio Ispettivo Territoriale di Bologna.

Dovrà essere fornita dal Proponente documentazione specifica contenente, in un numero di elaborati ben definito, tutte le indicazioni necessarie per il rilascio delle autorizzazioni e/o delle concessioni d'uso di competenza della scrivente Società Concessionaria autostradale.

Occorre premettere che il previsto impianto fotovoltaico, pur non ricadendo all'interno della fascia di rispetto autostradale, deve comunque essere valutato alla luce delle disposizioni (art. 23) del codice della strada che vietano di collocare in vicinanza alle strade sorgenti luminose che possono ingenerare confusione, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione e di quelle (art. 21) che subordinano alla preventiva autorizzazione o concessione dell'ente gestore anche le opere sulle aree di visibilità.

Si evidenzia che tali disposizioni sono applicabili non solo alle sorgenti luminose posizionate all'interno delle fasce di rispetto ma anche a quelle poste al di fuori di esse, essendo sufficiente ai fini dell'applicabilità del divieto che esse si trovino nelle vicinanze della strada e abbiano caratteristiche tali da poter costituire una fonte di disturbo.

Poiché nel caso in questione l'area del campo fotovoltaico rientra nel campo di visibilità dall'autostrada, si configura un potenziale rischio ingenerato dall'installazione di sorgenti riflettenti della luce solare.

La realizzazione dell'impianto è pertanto vietata in assenza della preventiva autorizzazione o concessione prevista dall'art. 21 del codice della strada.

3.1 Integrazioni documentali necessarie concernenti il rischio di abbagliamento

Nella documentazione presentata dal Proponente il tema del rischio di abbagliamento non risulta essere stato affrontato in modo sufficiente, non essendo presente documentazione utile ad escludere con certezza la possibilità di riflessione della luce solare incidente sui pannelli in direzione dell'autostrada e con ciò il rischio di un effetto di abbagliamento nei confronti dei conducenti dei mezzi circolanti sull'autostrada ubicata nelle vicinanze. Tale effetto è ben noto e risulta particolarmente delicato in presenza di vie di comunicazione ad alta intensità di traffico come le autostrade.

Le esposizioni ricomprese nella documentazione tecnica fornita non consentono di poter ritenere soddisfatto tale requisito.

È pertanto necessario che il Proponente fornisca dimostrazione dell'assenza di possibili fenomeni di abbagliamento per effetto della realizzazione dell'impianto fotovoltaico, fornendo un approfondito studio al riguardo.

Risulta necessario che lo studio consenta di escludere con certezza scientifica che possano essere generati rischi di abbagliamento per i conducenti dei veicoli, anche considerando una eventuale schermatura mediante siepi o rete ombreggiante.

Nello studio dovrà essere preso in considerazione l'effetto schermante dei soli elementi di cui il proponente può pienamente disporre, senza considerare elementi quali vegetazione o altri oggetti di natura precaria temporaneamente presenti su proprietà autostradali o di terzi.

Lo studio dovrà basarsi su un'analisi della configurazione di installazione prevista in progetto, della configurazione planoaltimetrica dei luoghi e delle posizioni dei conducenti delle diverse categorie di mezzi (autovetture, autocarri, bus, ...) in transito e dovrà concludersi con una dichiarazione del tecnico circa la sussistenza o meno del rischio per l'esatta configurazione di progetto.

Relativamente ai conducenti dei mezzi in transito dovrà essere preso in considerazione il caso dei conducenti di mezzi pesanti con posizione dell'osservatore a + 3,0 m rispetto al piano stradale.

Le posizioni dei pannelli utilizzate per le simulazioni dovranno essere quelle risultanti a seguito degli eventuali movimenti terra per regolarizzazione del terreno di installazione.

Riguardo ad eventuali siepi o ad altri elementi vegetali e/o alberature l'effetto schermante dovrà essere valutato non solo con riferimento allo stadio di pieno sviluppo ma nelle loro diverse fasi di crescita a partire dalla messa a dimora, in base alle caratteristiche del materiale vegetale che il Proponente si impegna ad utilizzare che sarà opportunamente da precisarsi. Per le eventuali alberature dovranno essere rispettate anche le disposizioni del codice della strada sulle distanze dal confine stradale. Dovrà pertanto essere specificata la massima altezza raggiungibile dalle essenze a maturità e dimostrata la non interferenza con la rete stradale in base alla posizione di impianto prevista.

Nel caso in cui la schermatura a regime sia costituita da siepi o alberature, ossia da elementi vegetali per il cui sviluppo risulta essere necessario un arco temporale di alcun anni affinché possa

considerarsi tale da risultare idoneo ad assicurare un effetto schermante, il Proponente dovrà prevedere una schermatura provvisoria non vegetale (ad esempio costituita da pannelli di rete ombreggiante), da descriversi opportunamente nel progetto. La schermatura provvisoria – ed in particolare le relative strutture di sostegno - saranno da considerarsi come opera temporanea, da rimuovere dopo il pieno sviluppo della siepe.

Lo studio circa il rischio di abbagliamento dovrà essere basato su criteri scientifici, essere condotto da personale con specifica capacità nella materia ed essere redatto in forma di relazione tecnica asseverata.

3.2 Altre integrazioni e rettifiche documentali necessarie

La documentazione da fornire dovrà inoltre ricomprendere quanto segue:

- relativamente al previsto attraversamento dell'autostrada da parte del cavidotto dovrà essere accantonata la previsione di attraversamento superiore e dovrà essere progettato un attraversamento inferiore mediante T.O.C. in una posizione esterna all'area interessata dall'intervento di rifacimento del sovrappasso esistente n. 128 (via Valle). Si trasmette in allegato alla presente nota una planimetria su ortofoto con individuate le aree interessate dal programmato intervento di rifacimento del sovrappasso autostradale. Il progetto di attraversamento inferiore dovrà essere comprensivo di:

- caratterizzazione e modellazione geologica del sito (Relazione geologica) ai sensi del paragrafo 6.2.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) 2018, a cura di Geologo abilitato;
- relazione geotecnica ai sensi dei paragrafi 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 delle NTC 2018 a cura di Geologo e/o Ingegnere abilitati;
- indicazione e descrizione dei punti di entrata e uscita della T.O.C.;
- planimetria con indicazione dei sedimi di proprietà autostradale (confine catastale e recinzione, ove presente), dei limiti delle fasce di rispetto autostradali interessate dagli interventi, di tutte le opere autostradali esistenti nei tratti interferiti (incluso il limite dell'area di intervento per il rifacimento del sovrappasso autostradale, i rilevati delle rampe, fossi, pozzetti ecc.), delle opere esistenti di pertinenza di altri soggetti, e - mediante identificazione grafica chiara e distinta da quella delle opere esistenti - di tutte le opere in progetto per le quali il Proponente chiede autorizzazione; per l'attraversamento inferiore con perforazione teleguidata, dovrà essere indicato il fuso orizzontale (da buca di ingresso a buca di uscita) all'interno del quale verrà in ogni caso mantenuta la perforazione;
- un profilo longitudinale del previsto attraversamento inferiore di progetto, con la rappresentazione di tutte le opere esistenti (rilevato autostradale, impluvio centrale, fondo dei fossi di guardia, eventuali plinti e fondazioni di opere), e con l'indicazione del fuso verticale all'interno del quale verrà in ogni caso mantenuta la perforazione;
- sezioni del previsto attraversamento inferiore (ortogonali al tracciato dello stesso), in numero adeguato ad una descrizione completa, con indicazione di tutti gli elementi di interesse ed estese fino ai più vicini manufatti di attraversamento esistenti nelle vicinanze a nord e a sud; la ricognizione circa le opere esistenti dovrà essere estesa per almeno 50 m verso nord e verso sud e l'elaborato dovrà recare esplicitamente traccia dell'esito della ricognizione;
- relativamente all'attraversamento inferiore è necessario che vengano riportate, mediante quotatura metrica:
 - le distanze minime verticali da osservarsi tra il limite superiore del fuso, ossia tra la generatrice superiore della tubazione di alloggiamento del cavo (o da ogni altra opera eventualmente prevista, se più vicina) e i seguenti elementi:
 - il piano stradale delle carreggiate nord e sud; si anticipa che tale distanza verticale dovrà essere almeno pari a 3 metri;

- l'impluvio in corrispondenza dello spartitraffico centrale;
 - il fondo dei fossi di guardia;
 - la quota del terreno in corrispondenza della recinzione; si anticipa che tale distanza verticale dovrà essere almeno pari a 2 metri;
 - la quota del terreno in corrispondenza del confine della proprietà autostradale (qualora il confine non sia coincidente con la posizione della recinzione), da ambo i lati.
 - le distanze minime orizzontali da osservarsi tra il limite nord del fuso orizzontale e la più vicina opera esistente di attraversamento dell'autostrada nonché rispetto a ogni altra opera esistente, ubicata verso nord (con il predetto limite di 50 m);
 - le distanze minime orizzontali da osservarsi tra il limite sud del fuso orizzontale e la più vicina opera esistente di attraversamento dell'autostrada nonché rispetto a ogni altra opera esistente, ubicata verso sud (con il predetto limite di 50 m);
 - per il tratto di cavidotto interrato da posarsi sulle particelle 21 e 41 del foglio 24 del comune di Fabbrico:
 - la documentazione di progetto fornita inizialmente non reca evidenza della destinazione reale degli immobili. Si rende dunque necessaria una integrazione al riguardo.
 - devono essere omesse indicazioni quali "larghezza fascia asservita" o "larghezza della fascia dedicata alla posa del cavidotto" o analoghe: le indicazioni riguardanti i dati dimensionali del cavidotto devono essere limitate alle dimensioni del cavidotto stesso;
 - deve essere dettagliato il tracciato del cavidotto rispetto alla piattaforma stradale e agli elementi singolari presenti.
 - relativamente ai previsti attraversamenti delle fasce di rispetto mediante il cavidotto, fasce che fuori dai centri abitati sono estese per 60 m dal confine della proprietà autostradale (fatta esclusione per il sedime acquisito per la deviazione di Strada delle Valli che ha fasce di rispetto di estensione inferiore) devono essere forniti:
 - planimetria con indicazione dei sedimi di proprietà autostradale (confine catastale e recinzione, ove presente), dei limiti delle fasce di rispetto autostradali interessate dagli interventi, di tutte le opere *esistenti* nei tratti interferiti, e - mediante identificazione grafica chiara e distinta da quella delle opere esistenti - di tutte le opere *in progetto* per le quali il Proponente chiede autorizzazione;
 - profilo longitudinale del previsto tratto di progetto di attraversamento di ciascuna fascia, con la rappresentazione di tutte le opere esistenti (rilevato autostradale, impluvio centrale, fondo dei fossi di guardia, eventuali plinti e fondazioni di opere) e del tracciato del cavidotto;
 - sezioni tipo del previsto del previsto tratto di progetto di attraversamento di ciascuna fascia e per quelle situazioni in cui la posa è prevista nelle vicinanze di opere sezioni specifiche in numero adeguato ad una descrizione completa;
 - è necessario che sui disegni vengano riportate, mediante quotatura metrica, le distanze del cavidotto di progetto dalle principali opere esistenti;
 - in generale, su tutti gli elaborati, le opere di nuova realizzazione vengano chiaramente contraddistinte distinguendole da quanto già esistente (mediante idonee colorazioni o indicazioni testuali). In alternativa possono essere redatti distinti elaborati per lo stato di fatto e per lo stato di progetto;
- Si allega inoltre la specifica generale contenente i requisiti minimi necessari per la redazione dei progetti ai fini autorizzativi/concessori.

* * *

Considerato che il regolamento di attuazione e esecuzione del codice della strada di cui al d.P.R. n. 495/1992, all'art. 67, comma 5 dispone che la concessione ad eseguire lavori per la costruzione



e la manutenzione dei manufatti di attraversamento o di occupazione delle proprietà stradali è subordinata alla stipulazione di una convenzione che regola tutti gli aspetti di interesse, la scrivente Società Concessionaria, stanti le particolarità del procedimento per l'autorizzazione degli *impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*, anticipa che laddove questa Società, a seguito delle integrazioni documentali del Proponente, possa esprimere parere favorevole nella presente Conferenza, tale parere sarà con prescrizioni e sarà subordinato all'accettazione da parte del Proponente delle condizioni stabilite dallo schema di convenzione che viene allegato alla presente. Tali condizioni in fase istruttoria potranno essere integrate con ulteriori prescrizioni a carico del proponente in base alle specificità dei lavori oggetto di convenzione.

Distinti saluti

IL DIRETTORE TECNICO GENERALE
(ing. Carlo Costa)

Allegati:

- nota prot. n. 0722245.U del 22/07/2025 della Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni
- nota prot. 0575649.U del 10/06/2025 della Regione Emilia-Romagna – Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni
- tipo di frazionamento del geom. Pignattari del 7 febbraio 1967, approvato dall'U.T.E. di Modena il 2 marzo 1967;
- atto del dott. Farinella Costantino Notaio in Carpi, rep. n.32.452/2.498, registrato a Carpi il 11/12/1968 al n. 15589, Vol. 121.
- atto del dott. Savani Fabio Notaio in Zocca, repp. nn. 2549 e 2640/1461, registrati a Modena il 8/3/1968 al n. 3705 Vol. 71-ME e l'8/4/1968 al n. 4119 Vol. 71-ME
- planimetria di rilievo su ortofoto con individuate le aree interessate dal programmato intervento di rifacimento del sovrappasso autostradale n. 128 "Via Valle"

Lett101_RER+AtlasSolar13+MIT-dgAVICCA-UITBo_vog.docx